CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Art. 2

Con effetto dalla data di cui all'articolo 1 al magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita una Indennita' mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte del conti, Avvocato generale dello Stato lire 110.000;

b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 90.000;

c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 70.000;

d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Procuratori militari, Vice avvocato dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 50.000;

e) Referendari del Consiglio di Stato, Referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 40.000;

f) Sostituti procuratori e Giudici militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 30.000;

g) Sostituti procuratori e Giudici Istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 24.000;

h) Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 20.000;

i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello stato lire 15.000.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una indennita' mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato
Estremi	Legge 28 gennaio 1963, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-indennita-mensile-ai-magistrati-ordinari-ai/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it